

STATUTO DELLA FONDAZIONE MICOLI-TOSCANO DI CASTIONS DI ZOPPOLA (PN)

Articolo 1 – Natura, denominazione e sede.

Nel 1946 la ND. Evelina Quaglia Algarotti ved. Micoli-Toscano, ad onorare la memoria del marito, provide a costruire in Castions di Zoppola (PN), su terreno appartenente all'O.P. Asilo Infantile Favetti, un edificio perché venisse destinato a Casa di Riposo per vecchi ed inabili, con la denominazione "Casa di Riposo Gianni Micoli-Toscano" e la Fondazione venisse eretta in Ente Morale autonomo non appena raggiunta la dotazione patrimoniale adeguata.

L'Asilo accettò dette condizioni con delibera 9.11.1945, approvata il 16.6.1946, n. 52241.

La donatrice provide quindi a fornire la casa dell'arredamento necessario e nel 1952 ne promosse l'attivazione demandando all'Asilo Infantile predetto la funzione di amministratore provvisorio della fondazione.

Successivamente, nel 1958, la sorella ND. Maria Quaglia Algarotti ved. Brussa, volle concorrere ad integrare l'istituzione negli scopi e nel patrimonio provvedendo alla costruzione ed all'arredamento di un padiglione contiguo perché venisse destinato a pensionato e venisse intitolato alla memoria del marito Cav. Nicola Brussa, col vincolo di provvedere alla manutenzione e conservazione della tomba della famiglia Brussa nel Cimitero locale.

L'Asilo Favetti accettò la proposta con deliberazione 1.8.1958, n. 14, approvata il 17 dicembre 1958 n. 46787 e nel 1959 il pensionato entrò in attività.

Le Signore fondatrici, compensato l'Asilo stesso per le aree cedute, con atto 23 giugno 1962 n. 25400 rep. Notaio Salice promossero la fondazione del nuovo ente che assume la denominazione: "CASA DI RIPOSO GIANNI MICOLI-TOSCANO E PENSIONATO NICOLA BRUSSA" con sede in Castions di Zoppola. Esso venne eretto in Ente Morale con il Decreto Presidenziale che approvava il primo Statuto.

Con il Decreto dell'Assessore per le Autonomie Locali del 15.12.2000, n. 35, la "CASA DI RIPOSO GIANNI MICOLI-TOSCANO E PENSIONATO NICOLA BRUSSA" pur mantenendo tale denominazione, per quanto concerne il fine ha stabilito di svolgere l'attività di casa di riposo.

Con Decreto n. 0444/Pres. del 12.12.2003 del Presidente della Giunta Regionale, la "CASA DI RIPOSO GIANNI MICOLI-TOSCANO E PENSIONATO NICOLA BRUSSA", ha assunto la natura giuridica di Fondazione, a mezzo di procedimento di depubblicizzazione e con essa la denominazione di FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "M. TOSCANO" E PENSIONATO "CAV. N. BRUSSA".

Con atto Notaio Pascatti di San Vito al Tagliamento di rep. n. 134.342 del 21.04.2005, la Fondazione ha accettato la devoluzione del patrimonio attivo e passivo dell'"Associazione Asilo Infantile V. Favetti" di Castions di Zoppola, estintasi per impossibilità del raggiungimento del fine sociale.

Con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, infine, è stata variata la denominazione in "Fondazione Micoli – Toscano" e sono state approvate le modifiche da cui deriva il presente Statuto.

Articolo 2 – Finalità

La Fondazione non ha fini di lucro.

La Fondazione, ha per scopo di dare ospitalità, accogliere ed assistere anziani ed inabili di ambo i sessi, anche bisognosi di cure, nei limiti consentiti dai mezzi dell'istituzione.

La Fondazione può inoltre mettere a disposizione di persone, Enti ed Associazioni, pubblici o privati, i propri locali e le attrezzature, quando non utilizzati direttamente dalla struttura, regolamentandone con apposito atto l'uso e la gestione ed impiegando gli eventuali contributi riscossi per i fabbisogni degli ospiti residenti.

Inoltre, in relazione alle condizioni socio demografiche ed alle esigenze, anche lavorative, delle famiglie, la Fondazione - per la popolazione del territorio del Comune di Zoppola e di quelli vicini - assumerà ogni altra iniziativa utile a soddisfare i bisogni di assistenza a vantaggio di soggetti appartenenti alle categorie più deboli, quale che sia l'età e condizione, anche per la loro istruzione e crescita culturale.

Articolo 3 – Il Consiglio di Amministrazione

La "Fondazione Micoli – Toscano" è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, così nominati:

a) quattro membri, scelti di preferenza fra le persone del luogo, nominati, uno ciascuno, dall'Ordinario diocesano, dal Sindaco del Comune di Zoppola, dal Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia di Castions di Zoppola, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Pordenone, salvo quanto disposto qui di seguito.

Il membro scelto dal Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia di Castions di Zoppola deve essere di provenienza laica e non facente parte del Consiglio che lo nomina.

L'erede più prossimo e più anziano della famiglia Micoli - Toscano che risiede nel Comune di Zoppola fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione finché non si verifichi esplicita rinuncia di tutti gli eredi o l'estinzione. L'erede suddetto sostituisce in via temporanea il componente di nomina del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Pordenone.

In caso di rinuncia o di impedimento non temporaneo di uno dei componenti di cui sopra, la sua sostituzione avverrà secondo quanto disposto per le nomine.

b) da un minimo di uno ad un massimo di tre membri, mediante cooptazione da parte dei primi quattro, che in proposito delibereranno con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre componenti.

Il Consiglio potrà altresì attribuire tutti i poteri di gestione ritenuti opportuni ad uno dei consiglieri in carica, nominandolo Amministratore delegato, soprassedendo, se del caso, alla nomina di un Direttore Generale.

Tanto il Presidente quanto i consiglieri, compresi i cooptati, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I componenti cooptati - in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso - possono essere sostituiti dal Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo del quinquennio. Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro quindici giorni dalla notizia avuta dal Presidente della Fondazione, se nominato, o dal membro anziano, in caso detta nomina non sia ancora avvenuta, si intende che l'abbia rifiutata; in tal caso il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente; definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

A decorrere dall'1 gennaio 2014, la partecipazione al Consiglio di Amministrazione è onorifica.

Ai Consiglieri può competere un gettone di presenza, da determinarsi con apposito atto del Consiglio sulla base dei programmi in essere relativi alla gestione e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, e che comunque non potrà essere superiore a 30 euro a seduta giornaliera, in conformità al disposto dell'articolo 12 commi 4, 5 e 6 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 o nella misura prevista da successive norme integrative o modificative.

Nel caso in cui il Consiglio si avvalga della possibilità di attribuzione dei poteri di gestione ad uno dei Consiglieri in carica, l'eventuale gettone di presenza a questi dovuto sarà sospeso per tutto il periodo di esercizio di tale incarico, a fronte del quale sarà riconosciuto un compenso proporzionato all'entità dell'impegno e deliberato con lo stesso atto con cui l'incarico viene conferito.

Articolo 4 – Il Presidente

Il Presidente è organo monocratico della Fondazione. In quanto tale è titolare delle funzioni sottoelencate ed in ogni caso di quanto norme o regolamenti prevedono per tale figura.

Il Presidente rappresenta la Fondazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo delega specifica al Direttore Generale o, se nominato, all'Amministratore delegato.

Il Presidente è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti; dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere rieletto senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente uscente o, in mancanza, dal membro più anziano in carica o, a parità, più anziano di età, elegge nella prima seduta utile il Presidente nel suo seno a scrutinio segreto. Per la validità dell'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo ritenga opportuno, o quando ne facciano motivata richiesta almeno due Consiglieri.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, nei casi di urgenza, adotta mediante ordinanza, tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella prima seduta utile.

Il Presidente in via transitoria può delegare ad uno o più dei consiglieri parte dei suoi compiti.

Al Presidente può competere un'indennità di carica, da determinarsi con apposito atto del Consiglio, sulla base dei programmi in essere relativi alla gestione e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Articolo 5 - Funzionamento ed Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni vengono fatte per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, decadono dalla carica. La decadenza può essere altresì promossa e dichiarata dall'autorità tutoria regionale. La decadenza o la cessazione della carica per le dimissioni, morte o impedimento permanente, quando è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, è tempestivamente comunicata ai soggetti di cui al precedente art. 3 per la sostituzione, nonché all'autorità tutoria per quanto di competenza.

Nello specifico il Consiglio di Amministrazione:

- programma l'attività dell'Ente, specificando gli obiettivi da raggiungere e le relative priorità ed individuando le risorse personali, organizzative ed economiche necessarie per il loro perseguimento;
- approva il bilancio annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- controlla l'andamento della gestione, verifica lo stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti;
- valuta la qualità dei servizi erogati ed assume le iniziative necessarie per il loro miglioramento;
- approva i regolamenti di funzionamento interno;
- nomina e revoca il Direttore Generale, determinandone funzioni e competenze;
- può attribuire ad uno dei consiglieri in carica, tutti i poteri di gestione ritenuti opportuni, nominandolo Amministratore delegato, soprassedendo, in tal caso, alla nomina del Direttore Generale.
- nomina e revoca l'organo di revisione contabile;
- ratifica le ordinanze presidenziali assunte per motivo d'urgenza nella prima seduta utile, da tenersi entro sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento adottato dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
- delibera l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- delibera l'acquisto e la vendita di beni immobili e l'iscrizione e le richieste di cancellazione su questi di vincoli pregiudizievoli;
- delibera l'eventuale partecipazione dell'Ente ad attività economiche di volta in volta individuate, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 10, comma 5 del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

- delibera l'esercizio di attività e l'assunzione di iniziative ritenute utili per il raggiungimento delle finalità della Fondazione da sottoporre, se necessario, all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- delibera ogni altro atto dell'Ente non attribuito alle competenze del Direttore Generale o dell'Amministratore delegato.

Articolo 6 – Direttore Generale e Amministratore Delegato

La gestione tecnico-operativa della Fondazione è affidata al Direttore Generale o, se nominato, all'Amministratore delegato.

Il Direttore Generale è individuato e nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche con incarico professionale e/o rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Direttore Generale, o l'Amministratore delegato se nominato, predispone gli atti del Consiglio di Amministrazione e adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell'Ente nell'ambito delle direttive fornite dal Consiglio di Amministrazione e delle competenze da questi attribuitegli, assumendone le relative responsabilità tecniche e amministrative.

Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario, ed in tale veste sottoscrive, unitamente al Presidente ed ai Consiglieri, i verbali di deliberazione.

In caso di nomina di un Amministratore delegato, la funzione di segretario sarà assunta dal consigliere più giovane d'età, presente alla seduta.

Articolo 7 – Personale

Le figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali, e la loro consistenza, sono previste nell'apposito regolamento organico che disciplinerà anche il rapporto di lavoro del personale dipendente.

Articolo 8 – Attività regolamentare

Il funzionamento interno della struttura, le attribuzioni del Direttore Generale o dell'Amministratore delegato, se non diversamente disposto dal Consiglio nell'atto di nomina di quest'ultimo, le modalità di assunzione del personale dipendente e la disciplina applicabile al rapporto di lavoro, sono stabiliti dall'apposito regolamento organico. Sono pure materia di disposizioni regolamentari le modalità di ammissione ai servizi ed i rapporti con l'utenza, le formalità relative e comunque tutte le materie non disciplinate da disposizioni normative o statutarie.

Articolo 9 - Apporto del volontariato e assistenza religiosa

La Fondazione riconosce l'utilità sociale del volontariato, ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo, nell'interesse degli utenti dei servizi erogati.

Gli interventi resi da organizzazioni di volontariato o da singoli cittadini, svolti ai sensi della normativa vigente, devono essere fondati su prestazioni spontanee, gratuite, di norma continuative e concordate preventivamente con l'Ente.

L'assistenza religiosa è assicurata all'interno dei servizi residenziali mediante accordi con le Autorità religiose locali.

Articolo 10 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili donati dai fondatori all'atto della costituzione,
- b) da elargizioni e contributi che a qualsiasi titolo pervengono alla Fondazione e che siano destinate al suo patrimonio,

- c) dai beni immobili e mobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al suo patrimonio,
- d) dalla quota degli utili e degli avanzi di amministrazione che il Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell'organo di revisione, destini a incremento del patrimonio.

Articolo 11 – Mezzi finanziari

L'Ente realizza i suoi fini mediante:

- i versamenti degli assistiti o di terzi per loro conto o nel loro interesse;
- i contributi pubblici e privati;
- le rendite del suo patrimonio;
- le elargizioni e donazioni di eventuali benefattori ed ogni altro introito non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- le entrate derivanti da attività di qualsiasi natura che la Fondazione ritenesse di intraprendere, finalizzata al miglioramento dei servizi istituzionalmente svolti ed alla riduzione degli oneri a carico dell'utenza.

Articolo 12 – Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio provvederà ad approvare il bilancio dell'esercizio chiusosi al 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli avanzi e gli utili dell'esercizio verranno destinati preliminarmente alla copertura dei disavanzi e delle perdite registrate in precedenti esercizi e per il rimanente secondo la destinazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio.

Articolo 13 – Organo di revisione

L'organo di revisione è composto da un Revisore iscritto all'albo dei Dottori commercialisti o dei Ragionieri e all'Albo dei revisori contabili.

L'organo di revisione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 5.

Esso esercita le proprie funzioni a norma degli artt. 2403 e segg. cod. civ., in quanto applicabili. Può assistere, qualora invitato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

All'organo di revisione spetterà un compenso determinato dal Consiglio al momento dell'incarico.

Articolo 14 – Liquidazione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio risulta insufficiente, o più in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 cod. civ., o quelle di scioglimento previste dall'art. 28, primo comma, del cod. civ., la Fondazione si estingue anche ai sensi dell'art. 28, secondo comma, cod. civ.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione sono devoluti, secondo quanto deliberato dal Consiglio, all'ente o agli enti che perseguono finalità uguali o analoghe a quelle della Fondazione. Se la devoluzione avviene a favore di associazioni riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di essi.

A tali ultimi beneficiari sarà parimenti devoluto l'intero patrimonio della Fondazione, nel caso che non si verificano le altre ipotesi di devoluzione previste dai paragrafi precedenti.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori, determinandone i poteri, che potranno essere scelti anche fra membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 – Norme finali e transitorie

Il presente statuto abroga quello precedente ed entra in vigore dalla data dell'approvazione da parte degli Organi competenti.

Il Consiglio di Amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente Statuto porta a termine il proprio mandato fino alla sua naturale scadenza.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare i regolamenti interni al presente Statuto ed alla normativa vigente; i regolamenti vigenti alla data di approvazione del presente Statuto restano in vigore, per quanto compatibile, fino all'adozione dei nuovi regolamenti.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile sulle Fondazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE